

Codice DB2016

D.D. 22 ottobre 2013, n. 824

CENTRO MEDICO CGR SAS: verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta di trasferimento nella sede di Corso Varese n. 15/c a Torino.

Il legale rappresentante della Società “CENTRO MEDICO CGR SAS” con nota del 04 marzo 2013 (prot. di arrivo n. 9637 del 04 aprile 2013) ha presentato alla Direzione Sanità richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell’art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. relativamente alla richiesta di trasferimento dall’attuale sede di Corso Palermo n. 30 alla nuova sede di Corso Varese n. 15/c. delle seguenti attività :

- Recupero e Rieducazione Funzionale di 1° livello;
- Medicina sportiva ;
- Ambulatorio medico polispecialistico.

La Direzione Sanità ha acquisito dalle Aziende dell’AFS 1 i pareri di competenza ai sensi della DGR n. 98-9422 del 1° agosto 2008, allegati A e C.

Successivamente la DGR n. 12-6338 del 09 settembre 2013 ha modificato l’allegato C della succitata deliberazione per quanto riguarda gli aspetti procedurali relativi agli ambiti “Radiologia”, “Prestazioni di recupero e rieducazione funzionale” e “Altre prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale”, stabilendo che, per tali ambiti, i procedimenti di verifica ex art. 8 ter, avviati anteriormente alla data di adozione della DGR 12-6338 e non ancora conclusi, saranno assoggettati alle disposizioni contenute nella stessa.

Rilevato che l’istanza in oggetto risulta conforme a quanto disposto dalla DGR 12-6338 che tra l’altro dispone che “.....a) eventuali richieste di autorizzazione presentate da privati per l’apertura di ambulatori di recupero e rieducazione funzionale devono contenere una dichiarazione dalla quale emerga l’impegno del rappresentante legale a svolgere attività esclusivamente in via privatistica e, conseguentemente a non presentare istanza di accreditamento per tutto il periodo di validità dei vigenti atti di programmazione socio-sanitaria e comunque fino alla ridefinizione del fabbisogno,,,,,,,” e che l’istruttoria svolta sulla base delle nuove disposizioni ha prodotto un parere favorevole.

Preso atto che dalla documentazione allegata all’istanza si rileva l’impegno della struttura a svolgere attività esclusivamente in via privatistica e a non presentare domanda di accreditamento.

Ritenuto necessario esprimere il parere previsto dal comma 3, art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta della Società “CENTRO MEDICO CGR SAS”.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il d.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;
visti gli artt. 17 e 18 L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
vista la D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008

determina

- di esprimere parere favorevole rispetto alla compatibilità con la programmazione sanitaria regionale sulla richiesta presentata dal legale rappresentante della Società “CENTRO MEDICO CGR SAS “ in quanto l’attività verrà svolta esclusivamente in regime privatistico senza comportare oneri aggiuntivi per il S.S.R.;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Daniela Nizza